AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RICHIESTA RILASCIO DEL PARERE DI SORVEGLIABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 153 DEL REGOLAMENTO ESECUTIVO DEL T.U.L.P.S.

__l__ sottoscritt__ _____, sesso: M ☐ F ☐

nat__ a _____ il _____

cittadinanza _____, codice fiscale _____

residente a _____, prov. _____,CAP _____

in via _____ n. _____;

nella sua qualità di:

☐ titolare dell'omonima impresa individuale;

☐ legale rappresentante della società _____

con sede a _____ in via _____ n. _____

cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;

recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____

e-mail _____ P.E.C. _____

altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____

via _____ n. _____,CAP _____ Prov _____;

CHIEDE

il rilascio del parere di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del Regolamento esecutivo T.U.L.P.S.

al fine <u>del rilascio</u> a seguito di presentazione di:

- ❑ richiesta di nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di distribuzione e messa in esercizio di sala giochi e apparecchi automatici ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S.:
  - ❑ comma 1 - apertura di sala giochi;
  - ❑ comma 3 - distribuzione, gestione e installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità;

al fine della presentazione della:

- ❑ S.C.I.A. di giochi leciti all'interno di esercizio di vicinato;

a carattere:

- ❑ permanente (tutto l'anno);
- ❑ stagionale (da un minimo di 60 a un massimo di 240 gg.) dal _____ al _____;

nei locali ubicati in via _____ n. _____,

all'insegna_____,

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

dichiara

- di avere la piena disponibilità dei locali indicati, di proprietà di _____ _____ e individuati catastalmente al F._____ Mapp._____ Sub._____, come da agibilità n. _____ del_____.

Allega alla presente:

- ❑ copia di valido documento di identità;
- ❑ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- ❑ n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100, che illustri tra l'altro, la disposizione dei vani interni e il corretto senso di apertura delle porte;
- ❑ altro _____.

data | firma

lì _____ _____

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

***N.B.**: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:
- ❑ del Capo Ufficio Attività Produttive;
- ❑ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;

Riconoscimento mediante: _____
Lignano Sabbiadoro, _____ Firma del dipendente _____

Riferimenti normativi:

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 76. - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 così come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
Art. 1. Sorvegliabilità esterna.
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
Art. 2. Caratteristiche delle vie d'accesso.
1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.
Art. 3. Sorvegliabilità interna.
1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.
Art. 4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Art. 5. Norma transitoria.

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli precedenti entro diciotto mesi dalla predetta data.

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

T.U.L.P.S.

Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

R.D. 06 maggio 1940 n. 635

Art. 153. La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.